

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione fallimentare

N.6/2021

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	Presidente
dott. Niccolo' Stanzani Maserati	giudice
dott. Simona Boiardi	giudice rel.

ha emesso il seguente

D E C R E T O

letto il ricorso proposto dalla B.M.P. S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Scandiano, frazione di Chiozza (RE), Via Venere n. 15, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia: 00554130351, capitale sociale Euro 10.200,00 i.v.a., in persona del Presidente del Collegio dei liquidatori, Sig. Daniele Puglia (C.F. PGLDNL71E01I462Y), nato a Sassuolo (MO) il 01.05.1971 residente in Scandiano (RE), Via Grandi n. 22;

rilevato che la domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta ai sensi dell'articolo 152 della legge fallimentare;

rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico ministero;

che al ricorso sono stati allegati i bilanci relativi agli ultimi quattro esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ritenuto che debba nominarsi un commissario giudiziale con l'incarico di assumere le opportune informazioni da riportare al tribunale, sulla scorta dati contabili dell'azienda e di altre fonti di conoscenza, nonché di provvedere al deposito di proprie osservazioni in ordine alla proposta di concordato preventivo concordataria depositata;

ritenuto che conseguentemente il debitore debba depositare su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice relatore la somma quantificata nel dispositivo, che si presume necessaria per il pagamento del compenso del commissario nominato per le attività svolte;

rilevato che il deposito della somma predetta trova giustificazione normativa nell'articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115 (Testo unico delle spese di giustizia), a tenore del quale *«ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato»;*

p.q.m.

I. nomina quale commissario giudiziale il dott. Cristian Poldi Allai;

II. stabilisce il termine di giorni sette entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, portante la somma di Euro 15.000,00 pari alle spese che si presumono

necessarie per il pagamento del compenso del commissario nominato;

III. si riserva di deliberare sul ricorso per concordato preventivo all'esito del deposito delle osservazioni del Commissario nominato.

Così deciso in Reggio Emilia il 18/05/2021, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

Il giudice relatore

Simona Boiardi

il Presidente
Francesco Parisoli